



**PARERE MOTIVATO**  
**n.81 del 12 Giugno 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante parziale n. 9 al piano degli interventi per il recepimento di un accordo di pianificazione "Piazza Livenzuola e Lecci". Comune di Eraclea (VE).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 12 Giugno 2018 come da nota di convocazione in data 19 Giugno 2018 prot. n.219760;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Eraclea con nota prot. n. 815 del 12.01.2018 acquisita al protocollo regionale al n. 13288 del 12.01.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale n. 9 al Piano degli Interventi per il recepimento di un accordo di pianificazione "Piazza Livenzuola e Lecci";

**PRESO ATTO CHE** in data 18 aprile 2018 la Commissione Regionale VAS con parere n. 48, ha ritenuto che "il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla Variante parziale n. 9 al piano degli interventi per il recepimento di un accordo di pianificazione "Piazza Livenzuola e Lecci" del Comune di Eraclea, debba essere integrato relativamente alle matrici: suolo-sottosuolo, traffico veicolare e conseguentemente matrice rumore, anche in termini cumulativi, le quali necessitano di un maggior approfondimento, come del resto evidenziato anche nei pareri espressi dalle autorità ambientali consultate."

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 16.02.18 assunto al prot. reg. al n.62440 del 16.02.18 del Comune di Jesolo;
- Parere n.15558 del 27.02.18 assunto al prot. reg. al n.76762 del 27.02.18 di Veritas;
- Parere n.641 del 27.02.18 assunto al prot. reg. al n.75981 del 27.02.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.329 del 2.03.18 assunto al prot. reg. al n.82763 del 5.03.18 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- Parere n.21435 del 5.03.18 assunto al prot. reg. al n.83286 del 5.03.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 17/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** l'istanza in oggetto è relativa alla variante urbanistica per la riqualificazione di un ambito situato nel centro urbano di Eraclea Mare. La variante al PI, prevede l'inserimento di nuove attività residenziali (turistico) commerciali e direzionali, sulla base dell'attuazione di un accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 LR 11/2004, attraverso la modifica delle attuali destinazioni d'uso presenti. L'intervento in oggetto è localizzato all'ingresso della località turistica di Eraclea Mare, nella zona delimitata a Nord dal tracciato di via Livenzuola, a Sud da via Dancalia e ad Ovest da un'area denominata "Lecci". L'obiettivo è quello di operare una complessiva riqualificazione urbana di questa parte centrale della località di Eraclea Mare: si prevedono un edificio principale a torre a destinazione residenziale-turistica (10 piani abitabili per un'altezza di 33.50 m.) e ulteriori due fabbricati a destinazione mista (commerciale e residenziale), che gravitano attorno ad un ampio spazio pubblico parzialmente scoperto. Nell'ambito della riqualificazione sono comprese strade e marciapiedi esistenti, che saranno riqualificati e manterranno la medesima destinazione.



La superficie territoriale corrisponde a 12.000 mq. (comprensivi della viabilità pubblica) e la volumetria massima assentibile è di 15.950 mc. L'intervento sarà accompagnato dalla realizzazione di una grande piazza scoperta e da altre opere di pavimentazione e arredo urbano. Sul piano viabilistico, l'intervento prevede una nuova rotatoria tra via Dancalia e via Livenzuola.

A seguito del parere espresso dalla Commissione è pervenuta la seguente documentazione ad integrazione, precisamente: *"Premesso che con parere motivato n. 48 del 18 aprile 2018, la Commissione Regionale VAS – Autorità ambientale per la valutazione Ambientale Strategica, ha disposto che il rapporto Ambientale Preliminare relativo alla Variante parziale n° 9 al PI di Eraclea relativa al recepimento di un accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 – compendio "Piazza Livenzuola e Lecci" debba essere integrato da un approfondimento finalizzato ad analizzare gli impatti relativi alla matrice suolo-sottosuolo, traffico veicolare e conseguentemente, matrice rumore, anche in termini cumulativi.*

Tenuto conto degli approfondimenti prodotti relativamente alla matrice "Sottosuolo"; il Valutatore nella documentazione integrativa dichiara, che: *«Nella Carta delle Unità Geologiche della Provincia di Venezia<sup>1</sup> l'ambito rientra nel sistema costiero e più precisamente nell'unità del litorale indifferenziato. Questa unità è costituita da sabbie medio fini e sabbie limose, con abbondanti bioclasti, costituenti spiagge, cordoni litoranei e sistemi di dune in contatto con la costa attuale. Nelle depressioni interdunali, sono rinvenibili alternanze di argille organiche, torbe e sabbie limose argillose. Spessore variabile, probabilmente con valore massimo di circa 12 m. Nella Carta dei Suoli della Provincia di Venezia<sup>2</sup>, redatta da ARPAV, l'area di studio rientra nell'Unità Cartografica JES1/ERA1, ossia sistemi di dune, spesso spianate dall'attività antropica, costituiti prevalentemente da sabbie. Tale U.C. appartiene alla Pianura costiera sabbiosa attuale con suoli non decarbonatati.*

*In particolare, i due suoli hanno le seguenti caratteristiche:*

- JES1: *suoli a profilo Ap-C, profondi, tessitura grossolana, estremamente calcarei, alcalini in superficie e fortemente alcalini nel substrato, non salini, drenaggio rapido, falda profonda.*
- ERA1: *suoli a profilo Ap-AC-C, profondi, tessitura da media in superficie a grossolana nel substrato, estremamente calcarei, alcalini, leggermente salini in superficie, molto salini in profondità, drenaggio buono, falda profonda.»*

In considerazione della delicatezza della matrice, anche in termini cumulativi, riferiti alla sicurezza e alla salute umana, si propone che, prima dell'attuazione, venga prodotto opportuno studio geologico/geotecnico con la prescrizione che vengano attuate tutte le misure necessarie al fine di non interferire con le falde e di non compromettere lo stato quali-quantitativo della risorsa idrica.

Relativamente alla matrice "accessibilità e traffico": *"Al fine di caratterizzare le dinamiche della mobilità che interessano la rete viaria di adduzione all'area dove si colloca l'intervento, è stata condotta un'indagine utilizzando i dati sui flussi veicolari ricavati dallo studio del traffico prodotto ad Agosto 2013 nell'ambito del PUA "Valle Ossi" e su quelli aggiornati ad Agosto 2017 nell'ambito della rivisitazione del progetto stesso. Più precisamente il rilievo è stato eseguito nella giornata di sabato 12 agosto 2017.... In conclusione in base alle valutazioni su riportate risulta che nello stato di progetto durante le ore di punta del mattino e della sera transitano su via Livenzuola circa 110 veicoli/ora e altrettanti su via Dancalia con un incremento massimo determinato dal progetto di circa 18 veicoli/ora. Si tratta di volumi di traffico compatibili con la tipologia di strade (strada urbana), che continua a mantenere un livello A di servizio".*

Relativamente alla matrice "Clima acustico": *"Considerato che da quanto esposto nel capitolo "accessibilità e traffico" l'aumento del numero di veicoli generato dall'intervento risulta minimo, è ragionevole ritenere che le emissioni acustiche non comportino effetti significativi e apprezzabili sugli impatti relativi alla componente rumore."*

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 12 giugno 2018, dalla quale emerge che la "Variante parziale n. 9 al piano degli interventi



per il recepimento di un accordo di pianificazione Piazza Livenzuola e Lecc<sup>7</sup> ritiene che il Rapporto Ambientale Preliminare non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che prima dell'attuazione venga attuato opportuno studio geologico/geotecnico finalizzato ad acquisire i parametri necessari alle future progettazioni ed a garantire la sicurezza e la salute umana.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e nella dichiarazione a chiarimento del 14 maggio 2018, e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché nella relazione istruttoria tecnica VIncA n. 17/2018.

Con la prescrizione che prima dell'attuazione dovranno essere attuate tutte le misure necessarie al fine di non interferire con le falde e di non compromettere lo stato quali-quantitativo della risorsa idrica.

Inoltre, al fine di prevenire possibili criticità e assicurare il controllo sull'ambiente, dovrà essere realizzato un apposito monitoraggio delle matrici ambientali risultate di maggiore sensibilità quali suolo e sottosuolo, qualità aria e mobilità, al fine di attuare opportune misure correttive e per costruire una base conoscitiva per eventuali azioni di miglioramento.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

#### **TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante Parziale n. 9 al Piano degli Interventi nel Comune di Eraclea, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che prima dell'attuazione venga attuato e con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere eseguite tutte le misure necessarie al fine di non interferire con le falde e di non compromettere lo stato quali-quantitativo della risorsa idrica;
- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare dal RAP e nella dichiarazione a chiarimento del 14 maggio 2018;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- deve essere predisposto opportuno studio geologico/geotecnico finalizzato ad acquisire i parametri necessari alle future progettazioni ed a garantire la sicurezza e la salute umana;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:
  1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Falco columbarius*, *Myotis mystacinus*, *Pipistrellus kuhlii*;



2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Eraclea, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si dà atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Inoltre, al fine di prevenire possibili criticità e assicurare il controllo sull'ambiente, dovrà essere realizzato un apposito monitoraggio delle matrici ambientali risultate di maggiore sensibilità quali suolo e sottosuolo, qualità aria e mobilità, al fine di attuare opportune misure correttive e per costruire una base conoscitiva per eventuali azioni di miglioramento.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine